

UE: CONTROMISURE DI RIBILANCIAMENTO USA

A seguito del voto unanime degli Stati Membri, l'Unione Europea ha dato il via libera all'adozione delle contromisure di ribilanciamento nei confronti degli Stati Uniti.

Le misure saranno le seguenti:

- imposizione immediata, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento, di dazi compresi tra il 10 ed il 25% su una lista di prodotti indicati in allegato I, provenienti dagli USA;
- imposizione, a partire dal 1 giugno 2021 ovvero dal 5° giorno successivo alla pronuncia del DSB dell'OMC nel quale verranno dichiarate illegittime le misure USA, di dazi del 10, 25, 35 o 50% su una lista di prodotti importati dagli USA indicati nell'allegato II.

Di seguito le liste dei prodotti indicate nel Reg. 724/2018 pubblicato il 17 maggio u.s..

Brescia, 26 giugno 2018

per altre informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2018****relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'Unione europea è stata rinviata al 1° maggio 2018.
- (2) Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC.
- (3) L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.
- (4) Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente ⁽²⁾.
- (5) La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia.
- (6) Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
- (7) Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali.

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 50.

⁽²⁾ Le consultazioni sono state richieste dall'Unione europea il 16 aprile 2018. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia OMC, è scaduto.

- (8) In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione a tale riguardo ⁽³⁾.
- (9) Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'Unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'Unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'Unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio).
- (10) La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'Unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
- (11) Successivamente, con un atto di esecuzione separato, la Commissione potrebbe decidere di applicare la sospensione delle concessioni commerciali, se e in quanto necessario, istituendo dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, importati nell'Unione. Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, la Commissione deciderebbe l'ambito di applicazione in base alla decisione degli Stati Uniti di escludere o meno determinati prodotti o imprese dalle misure di salvaguardia.
- (12) Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se e in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbe essere applicato con effetto immediato un dazio ad valorem massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (13) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella prima fase rispecchia l'incremento tariffario del 25 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di «prodotti piatti di carbonio e legati» e «prodotti lunghi di carbonio e legati» ⁽⁴⁾ dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 2,83 miliardi di EUR). Si tratta di prodotti di acciaio per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (14) Nella seconda fase, altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II potrebbero essere applicati a partire dal 23 marzo 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure.
- (15) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia l'incremento tariffario del 10 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti di alluminio ⁽⁵⁾ e del 25 % sulle importazioni di «tubi e condotti di carbonio e legati», «semiprodotti di carbonio e legati» e «prodotti di acciaio inossidabile» ⁽⁶⁾ dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 3,58 miliardi di EUR, di cui 2,47 miliardi di EUR riguardano le importazioni di acciaio e 1,11 miliardi di EUR quelle di alluminio). Si tratta di prodotti per i quali sembra esserci stato un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (16) Le misure di politica commerciale e i prodotti in questione sono stati selezionati secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014.
- (17) Come precisato nei considerando 9 e 10, le misure di politica commerciale sono proporzionate all'effetto delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti e non sono eccessive in quanto non superano il valore delle importazioni dell'Unione interessate dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. Si osserva inoltre che inizialmente sarà applicata solo una parte del valore totale disponibile, come descritto ai considerando 12 e 13.
- (18) Le misure di politica commerciale dovrebbero fornire assistenza alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'Unione colpite dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti.

⁽³⁾ http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253.

⁽⁴⁾ Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

⁽⁵⁾ Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti del 17 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

⁽⁶⁾ *Ibidem*, nota 4.

- (19) Le misure di politica commerciale si applicherebbero alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, dalle quali l'Unione non dipenda per il suo approvvigionamento e si potrebbero applicare anche ai settori dell'acciaio e dell'alluminio. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi.
- (20) I suddetti dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.
- (21) I dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti d'America nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
- (23) In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'OMC e del carattere preliminare del presente atto, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e all'allegato II, per consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.

Articolo 2

L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese:

- a) nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018;
- b) nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II:
- a partire dal 23 marzo 2021, oppure
 - se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Articolo 3

La sospensione di cui all'articolo 1 può essere esercitata sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'Unione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

Articolo 4

1. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.
2. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Prodotti a cui potrebbero applicarsi dazi supplementari a decorrere dal 20 giugno 2018

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
0710 40 00	25 %
0711 90 30	25 %
0713 33 90	25 %
1005 90 00	25 %
1006 30 21	25 %
1006 30 23	25 %
1006 30 25	25 %
1006 30 27	25 %
1006 30 42	25 %
1006 30 44	25 %
1006 30 46	25 %
1006 30 48	25 %
1006 30 61	25 %
1006 30 63	25 %
1006 30 65	25 %
1006 30 67	25 %
1006 30 92	25 %
1006 30 94	25 %
1006 30 96	25 %
1006 30 98	25 %
1006 40 00	25 %
1904 10 30	25 %
1904 90 10	25 %
2001 90 30	25 %
2004 90 10	25 %
2005 80 00	25 %
2008 11 10	25 %
2009 12 00	25 %
2009 19 11	25 %
2009 19 19	25 %
2009 19 91	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
2009 19 98	25 %
2009 81 11	25 %
2009 81 19	25 %
2009 81 31	25 %
2009 81 59	25 %
2009 81 95	25 %
2009 81 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
2402 10 00	25 %
2402 20 10	25 %
2402 20 90	25 %
2402 90 00	25 %
2403 11 00	25 %
2403 19 10	25 %
2403 19 90	25 %
2403 91 00	25 %
2403 99 10	25 %
2403 99 90	25 %
3304 20 00	25 %
3304 30 00	25 %
3304 91 00	25 %
6109 10 00	25 %
6109 90 20	25 %
6109 90 90	25 %
6203 42 31	25 %
6203 42 90	25 %
6203 43 11	25 %
6204 62 31	25 %
6204 62 90	25 %
6302 31 00	25 %
6403 59 95	25 %
7210 12 20	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
7210 12 80	25 %
7219 12 10	25 %
7219 12 90	25 %
7219 13 10	25 %
7219 13 90	25 %
7219 32 10	25 %
7219 32 90	25 %
7219 33 10	25 %
7219 33 90	25 %
7219 34 10	25 %
7219 34 90	25 %
7219 35 90	25 %
7222 20 11	25 %
7222 20 21	25 %
7222 20 29	25 %
7222 20 31	25 %
7222 20 81	25 %
7222 20 89	25 %
7222 40 10	25 %
7222 40 50	25 %
7222 40 90	25 %
7223 00 11	25 %
7223 00 19	25 %
7223 00 91	25 %
7226 92 00	25 %
7228 30 20	25 %
7228 30 41	25 %
7228 30 49	25 %
7228 30 61	25 %
7228 30 69	25 %
7228 30 70	25 %
7228 30 89	25 %
7228 50 20	25 %
7228 50 40	25 %
7228 50 69	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
7228 50 80	25 %
7229 90 20	25 %
7229 90 50	25 %
7229 90 90	25 %
7301 20 00	25 %
7304 31 20	25 %
7304 31 80	25 %
7304 41 00	25 %
7306 30 11	25 %
7306 30 19	25 %
7306 30 41	25 %
7306 30 49	25 %
7306 30 72	25 %
7306 30 77	25 %
7306 30 80	25 %
7306 40 20	25 %
7306 40 80	25 %
7307 11 10	25 %
7307 11 90	25 %
7307 19 10	25 %
7307 19 90	25 %
7308 30 00	25 %
7308 40 00	25 %
7308 90 51	25 %
7308 90 59	25 %
7308 90 98	25 %
7309 00 10	25 %
7309 00 51	25 %
7309 00 59	25 %
7310 29 10	25 %
7310 29 90	25 %
7311 00 13	25 %
7311 00 19	25 %
7311 00 99	25 %
7314 14 00	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
7314 19 00	25 %
7314 49 00	25 %
7315 11 10	25 %
7315 11 90	25 %
7315 12 00	25 %
7315 19 00	25 %
7315 89 00	25 %
7315 90 00	25 %
7318 14 10	25 %
7318 14 91	25 %
7318 14 99	25 %
7318 16 40	25 %
7318 16 60	25 %
7318 16 92	25 %
7318 16 99	25 %
7321 11 10	25 %
7321 11 90	25 %
7322 90 00	25 %
7323 93 00	25 %
7323 99 00	25 %
7324 10 00	25 %
7325 10 00	25 %
7325 99 10	25 %
7325 99 90	25 %
7326 90 30	25 %
7326 90 40	25 %
7326 90 50	25 %
7326 90 60	25 %
7326 90 92	25 %
7326 90 96	25 %
7606 11 10	25 %
7606 11 91	25 %
7606 12 20	25 %
7606 12 92	25 %
7606 12 93	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8903 91 10	25 %
8903 91 90	25 %
8903 92 10	25 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
8903 99 10	25 %
8903 99 91	25 %
8903 99 99	25 %
9504 40 00	25 %

⁽¹⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

ALLEGATO II

Prodotti a cui potrebbero applicarsi altri dazi supplementari a decorrere dal 23 marzo 2021 o alla determinazione dell'incompatibilità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le norme dell'OMC

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
2008 93 11	25 %
2008 93 19	25 %
2008 93 29	25 %
2008 93 91	25 %
2008 93 93	25 %
2008 93 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
3301 12 10	10 %
3301 13 10	10 %
3301 90 10	10 %
3301 90 30	10 %
3301 90 90	10 %
3302 90 10	10 %
3302 90 90	10 %
3304 10 00	10 %
3305 30 00	10 %
4818 20 10	25 %
4818 20 91	35 %
4818 20 99	25 %
4818 30 00	25 %
4818 50 00	35 %
4818 90 10	25 %
4818 90 90	35 %
5606 00 91	10 %
5606 00 99	10 %
5907 00 00	10 %
5911 10 00	10 %
5911 20 00	10 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
5911 31 11	10 %
5911 31 19	10 %
5911 31 90	10 %
5911 32 11	10 %
5911 32 19	10 %
5911 32 90	10 %
6203 42 11	50 %
6203 42 33	50 %
6203 42 35	50 %
6203 42 51	50 %
6203 42 59	50 %
6203 43 19	50 %
6203 43 31	50 %
6203 43 39	50 %
6203 43 90	50 %
6204 62 11	50 %
6204 62 33	50 %
6204 62 39	50 %
6204 62 51	50 %
6204 62 59	50 %
6205 30 00	50 %
6301 30 10	50 %
6301 30 90	50 %
6402 19 00	25 %
6402 99 10	50 %
6402 99 31	25 %
6402 99 39	25 %
6402 99 50	25 %
6402 99 91	25 %
6402 99 93	25 %
6402 99 96	25 %
6402 99 98	25 %
6403 59 05	25 %
6403 59 11	25 %
6403 59 31	25 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
6403 59 35	25 %
6403 59 39	25 %
6403 59 50	25 %
6403 59 91	25 %
6403 59 99	25 %
6601 10 00	50 %
6911 10 00	50 %
6911 90 00	50 %
6912 00 21	50 %
6912 00 23	50 %
6912 00 25	50 %
6912 00 29	50 %
6912 00 81	50 %
6912 00 83	50 %
6912 00 85	50 %
6912 00 89	50 %
6913 10 00	50 %
6913 90 10	50 %
6913 90 93	50 %
6913 90 98	50 %
6914 10 00	50 %
6914 90 00	50 %
7005 21 25	25 %
7005 21 30	25 %
7005 21 80	25 %
7007 19 10	10 %
7007 19 20	10 %
7007 19 80	10 %
7007 21 20	10 %
7007 21 80	10 %
7007 29 00	10 %
7009 10 00	25 %
7009 91 00	10 %
7013 28 10	10 %
7013 28 90	10 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
7102 31 00	10 %
7113 11 00	25 %
7113 19 00	25 %
7113 20 00	25 %
7228 50 61	25 %
7326 90 98	10 %
7604 29 90	25 %
7606 11 93	25 %
7606 11 99	25 %
8422 11 00	50 %
8450 11 11	50 %
8450 11 19	50 %
8450 11 90	50 %
8450 12 00	50 %
8450 19 00	50 %
8506 10 11	10 %
8506 10 18	10 %
8506 10 91	10 %
8506 10 98	10 %
8506 90 00	10 %
8543 70 01	50 %
8543 70 02	50 %
8543 70 03	50 %
8543 70 04	50 %
8543 70 05	50 %
8543 70 06	50 %
8543 70 07	50 %
8543 70 08	50 %
8543 70 09	50 %
8543 70 10	50 %
8543 70 30	50 %
8543 70 50	50 %
8543 70 60	50 %
8543 70 90	25 %
8704 21 10	10 %

NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
8704 21 31	10 %
8704 21 39	10 %
8704 21 91	10 %
8704 21 99	10 %
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8901 90 10	50 %
8901 90 90	50 %
8902 00 10	50 %
8902 00 90	50 %
8903 10 10	10 %
8903 10 90	10 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
9401 61 00	50 %
9401 69 00	50 %
9401 71 00	50 %
9401 79 00	50 %
9401 80 00	50 %
9404 90 10	25 %
9404 90 90	25 %
9405 99 00	25 %

⁽¹⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).